

Pubblicato il 25/07/2024

N. 00483/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 00415/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**Sezione Staccata di Reggio Calabria**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

*ex artt. 60 e 120 cod. proc. amm.;*

sul ricorso numero di registro generale 415 del 2024, proposto da Studio Floramo Engineering & Architecture S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e n.q. di mandataria del costituendo RTP “Studio Floramo Engineering & Architecture Srl – Valle 3.0 Srl – Arch. Giovanni Lazzari – Ph3 Engineering S.R.L. Unipersonale – Arch. Domenica Campisi”, in relazione alla procedura CIG B0EA24569D, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetto Calpona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria *ex lege* in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

***nei confronti***

Atelier(S) Alfonso Femia S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e quale mandataria del costituendo RTP Atelier(s) Alfonso Femia srl - Artuso Architetti Associati, GaiaTech srl, Luigi Carbone Geologo, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Cocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

*previa sospensione,*

1) Del decreto n. 133/2024/ADSP-MTMI, comunicato in data 10 giugno 2024, con il quale l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha aggiudicato l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativo alla redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e CSP per la "Realizzazione centro polifunzionale da destinare a stazione marittima e sede dell'ADSP nel Porto di Crotone", CUP:F11B21007840005 CIG: B0EA24569D, al RTP controinteressato Atelier(S) Alfonso Femia S.R.L. - Artuso Architetti Associati – Gaiatech Srl – Luigi Carbone Geologo, ed ha approvato i verbali di gara n. 1 del 23/04/2024, n. 2 del 24/04/2024, n. 3 del 29/04/2024, n. 4 del 29/04/2024;

2) Dei verbali di gara, ed in particolare il Verbale n. 1 del 23/04/2024, il Verbale n. 2 del 24/04/2024, il Verbale n. 3 del 29/04/2024, il Verbale n. 4 del 29/04/2024;

*ove occorra*

3) Del bando e del disciplinare di gara e relativi allegati qualora dovessero interpretarsi nel senso di consentire il ribasso dell'offerta economica anche sui compensi inderogabili ai professionisti, in deroga alla legge sull'equo compenso di cui alla L. n. 49/2023;

4) Della nota del 8 aprile 2024 di chiarimenti forniti dal RUP qualora dovesse interpretarsi nel senso di consentire il ribasso dell'offerta economica sui compensi inderogabili ai professionisti in deroga alla

Legge sull'equo compenso di cui alla L. 49/2023;

5) Della nota del Dirigente dell'Area Tecnica dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, datata 6 maggio 2024, con la quale è stato dato riscontro negativo alla nota del ricorrente formulata avverso la proposta di aggiudicazione;

6) Di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali, ancorché non conosciuti, di indizione della procedura;

*per la declaratoria di inefficacia*

del contratto di appalto, ove nelle more stipulato, in relazione al quale, ai sensi dell'art 122 e 124 c.p.a. il ricorrente RTP formula espressamente domanda di subentro;

*e per la condanna*

della stazione appaltante alla reintegrazione in forma specifica, mediante aggiudicazione della gara al RTP ricorrente, e conseguente stipulazione del contratto d'appalto ovvero, in subordine, all'integrale risarcimento del danno a titolo di lucro cessante, perdita di chance, danno curriculare e

danno emergente, che si riserva di specificare in corso di causa, qualora non sia praticabile la reintegrazione in forma specifica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e della controinteressata Atelier(S) Alfonso Femia S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2024 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con Decreto n. 221/2023/ADSP-MTMI l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio (d'ora in avanti l'"Autorità di Sistema") approvava il documento di indirizzo alla progettazione e la procedura aperta ai sensi dell'art 71 d.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica e CSP per l'intervento denominato *"Realizzazione centro Polifunzionale da destinare a stazione marittima e sede dell'AdSP – Porto di Crotona"*. L'importo stimato per la prestazione ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 veniva quantificato in € 377.000,00 oltre oneri previdenziali, prevedendosi per l'aggiudicazione, in considerazione dell'importo dell'appalto, *"il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, rapporto qualità prezzo, di cui all'art 108, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, ... sulla base del combinato disposto dell'art. 8 comma 2 del Codice degli Appalti con la legge 21.04.2023 n.49 recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali"*.

1.1. Il decreto veniva approvato con successivo provvedimento n. 240/2023/ADSP-MTMI del 20.12.2023, confermandosi il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

1.2. Nel bando e nel disciplinare di gara veniva, quindi, conformemente ribadito che il corrispettivo del servizio *"ai sensi dell'art 41 del D.Lgs. 36 del 2023 e del relativo allegato 1.13 nonché ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, esclusi oneri previdenziali 4% è stato determinato in € 377.000,00"*, risultante – secondo quanto riportato nell'allegato relativo al *"calcolo on line compenso professionale architetti e ingegneri"* – dalle seguenti voci:

- Compenso come determinato dalla Stazione Appaltante: € 284.566,61;
- Spese come determinate dalla Stazione Appaltante: € 58.691,87, pari al 15,56% dell'importo a base di gara;

- Extra compenso aggiunto dalla Stazione Appaltante, non classificato né come compenso, né come spese: € 33.741,52 pari all'8,95% dell'importo a base di gara.

Per la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica si stabiliva un punteggio massimo di 100 punti, di cui 90 per la prima e 10 per la seconda.

1.3. Nel corso della procedura, tenuto conto della mancata corrispondenza tra l'importo a base di gara, stimato, come detto, in € 377.000,00, e l'ammontare del compenso, comprensivo delle spese, risultante dall'allegato di calcolo delle parcelle, pari a € 343.258,48, un concorrente chiedeva chiarimenti alla Stazione appaltante, domandando, nello specifico: *“1. se al valore posto in gara va applicata la L. 49/2023 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” e pertanto [bisogna] applicare il ribasso alla sola componente relativa alle spese, ovvero se l'amministrazione intende procedere senza l'applicazione della legge sull'equo compenso. 2. Alla luce di quanto sopra, ... quale dei due valori va preso in considerazione ai fini dell'applicazione del ribasso in quanto nel disciplinare non sono esplicitate le spese mentre nel calcolo gli importi non coincidono con quanto riportato, se va applicato la legge sull'equo compenso ci si ritrova con due valori diversi”*.

Il RUP, in data 8 aprile 2024, forniva i seguenti chiarimenti: *“In merito ai chiarimenti si specifica quanto segue. 1. Al momento della pubblicazione della presente procedura, visto anche il parere dell'Anac, quanto stabilito dalla L. 49/2023 era di dubbia interpretazione, pertanto, questa Amministrazione preso atto della complessità del servizio da espletare (intervento da realizzarsi in un'area da bonificare), ha ritenuto congruo porre a base di gara un importo superiore rispetto a quello stimato secondo i parametri delle parcelle professionali, ai sensi*

*dell'allegato 1.13. Ritenendo in tal senso opportuno che l'importo da porre a base di gara soggetto a ribasso sia l'importo complessivo di € 377.000,00. 2. In merito al secondo quesito, tenuto conto di quanto indicato al primo punto, l'importo soggetto a ribasso è pari a 377.000,00”.*

1.4. La società ricorrente formulava l'offerta economica applicando sull'importo a base di gara il ribasso percentuale di 12,99%, lasciando intatta la componente dei compensi inderogabili determinati ai sensi degli artt. 2 e ss. D.M. 17.06.2016 in virtù della Legge n. 49/2023.

Anche altri concorrenti (RTP Fantappiè Pagnano Architetti Società tra Professionisti a Responsabilità Limitata-Michele Principe Architetto-Riccardo Martelli Geologo-Bimismore srl-Stefano Poggiolini Ingegnere-L2I Engineering ad Consulting, RTP Gianluca Ruperto Architetto-Astorino Francesco-Bertè Maurizio-Esse Ingegneria srl-Ruwa srl-Studio Trocino&Archité srls-Tea Engineering srl) formulavano il ribasso dell'offerta economica sulle sole componenti dei 'costi' e dell' 'extra compenso', senza intaccare quella relativa ai compensi, sul presupposto della relativa inderogabilità ai sensi della legge n. 49/2023.

1.5. Il RTP aggiudicatario ed altri concorrenti (RTP La SIA spa - IA2 Studio Associato Ingegneri Barbieri Chiara, Camarca Aniello e De Martino Antonella-Moenia srl-MDM Engineering srl, RTP Idroesse Engineering srl-SIGEA di Arbore Pierluigi SAS STP-I.G.&P. S.R.L., RTP Salimei Guendalina-Akkad Società di Ingegneria srl-Majone & Partners srl-AG&P Greenscape srl e RTP Coopprogetti Società Cooperativa-Rilievo Facile srl), al contrario, formulavano un'offerta economica con ribasso esteso anche alla componente dei compensi.

1.6. All'esito della valutazione delle offerte, il RTP controinteressato si posizionava al primo posto della graduatoria, ottenendo, pertanto, l'aggiudicazione della gara, laddove, invece, la società ricorrente si

classificava soltanto al quarto posto, preceduta da altri due operatori che, come l'aggiudicatario, avevano presentato un'offerta economica con ribasso percentuale incidente anche sull'ammontare del compenso professionale.

2. Avverso l'aggiudicazione, comunicata in data 10.06.2024, la società ricorrente, anche nella qualità di mandataria del costituendo RTP "*Studio Floramo Engineering & Architecture Srl - Valle 3.0 Srl - Arch. Giovanni Lazzari - Ph3 Engineering S.R.L. Unipersonale - Arch. Domenica Campisi*", è insorta con il ricorso in esame, notificato il 4.07.2024 e depositato il giorno successivo, denunciandone l'illegittimità con una doglianza principale per "*violazione degli artt. 1, 2 e 3 Legge n. 49/2003, violazione della lex specialis – violazione dell'art. 8 ... [e] dell'art. 108 comma 5 d.lgs. n. 36/2003 – violazione del principio di concorrenza e di par condicio*" e per "*eccesso di potere per erronea presupposizione – difetto di istruttoria – contraddittorietà – travisamento dei fatti – illogicità ed ingiustizia manifesta – disparità di trattamento*".

2.1. La ricorrente si duole, in sostanza, della violazione della legge n. 49/2023, nella misura in cui l'Amministrazione procedente, pur avendo previsto nella *lex specialis* l'applicazione della legge sul c.d. 'equo compenso', avrebbe ammesso alla gara (o, più precisamente, non avrebbe escluso) le offerte economiche, tra le quali quella del RTP aggiudicatario, con ribasso anche della componente del corrispettivo per le prestazioni d'opera intellettuale determinato ai sensi del D.M. 17.06.2016.

In definitiva, l'importo dei corrispettivi di progettazione determinato ai sensi della predetta normativa, pari ad € 284.566,61, stante l'espresso richiamo alla L. n. 49/2023, non avrebbe potuto essere soggetto a ribasso, potendo l'offerta economica, anche ai sensi dell'art. 108, co. 5,

d.lgs. n. 36/2023, incidere esclusivamente sulle ‘spese’ e sull’extra compenso previsto dalla stazione appaltante proprio in ragione della complessità della procedura.

Di conseguenza, tanto l’offerta del RTP aggiudicatario quanto quelle della seconda e della terza classificata avrebbero dovuto essere escluse, avendo sottoposto a ribasso anche la componente dei compensi ‘inderogabili’, in aperta violazione della *lex specialis* di gara e delle disposizioni, di natura imperativa, della L. n. 49/2023 sull’equo compenso.

Né, poi, l’applicazione del ribasso anche sulla componente del compenso professionale avrebbe potuto ritenersi legittimata in forza dei chiarimenti forniti dal RUP in corso di gara, essendosi egli limitato a dare atto della fissazione a base di gara di un importo superiore rispetto ai corrispettivi inderogabili, senza negare, esplicitamente, l’applicazione della L. n. 49/2023.

Ad ogni modo, ove interpretati nel senso di rettificare la *lex specialis* consentendo la ribassabilità dell’importo a base di gara anche con riferimento alla componente del corrispettivo inderogabile stabilito ai sensi della legge sul c.d. ‘equo compenso’, i chiarimenti in questione, cautelativamente impugnati, sarebbero parimenti da considerare illegittimi per violazione della *lex specialis* o, ove conformi a quest’ultima, della Legge n. 49/2023.

2.2. Con la seconda doglianza, formulata in via subordinata per la sola evenienza in cui la *lex specialis* fosse da interpretare nel senso di consentire la formulazione di offerte economiche implicanti il ribasso anche del compenso per l’opera professionale determinato ai sensi del pertinente decreto ministeriale, la società ricorrente impugna le prescrizioni del bando di gara e del disciplinare, nonché la ridetta nota di chiarimenti del RUP dell’8.04.2024, per contrasto con le norme

imperative della L. n. 49/2023 nonché con gli artt. 8 e 108 del d.lgs. n. 36/2023.

Richiamate le ragioni di illegittimità enucleate con la prima doglianza, deduce che la disciplina di gara, nel caso in esame, non potrebbe che ritenersi eterointegrata *in parte qua* dalle norme imperative dettate dalla L. n. 49/2023, con conseguente esclusione, in quanto illegittime, delle offerte che hanno ribassato i corrispettivi inderogabili determinati ai sensi della legge sull'equo compenso.

3. Con atto di mera forma depositato l'11 luglio 2024 si è costituito in resistenza il RTP controinteressato.

4. Con atto di stile, con allegata copiosa documentazione, depositato il 12 luglio 2024 ha resistito al ricorso anche l'intimata Autorità di Sistema, articolando, poi, le proprie controdeduzioni in seno a una memoria depositata il 14 luglio 2024.

In via preliminare, la stazione appaltante ha eccepito in rito l'inammissibilità del ricorso per l'omessa dimostrazione della c.d. 'prova di resistenza', sul rilievo secondo cui l'accoglimento delle censure difensive, diversamente da quanto postulato, non potrebbe determinare l'esclusione dell'aggiudicatario, implicando unicamente una rettifica in diminuzione del punteggio attribuito alla relativa offerta economica, dalla quale tuttavia, stante la miglior valutazione conseguita per l'offerta tecnica, non ne risulterebbe pregiudicato il posizionamento al vertice della graduatoria.

Nel merito la difesa erariale ha obiettato che ai fini della compatibilità di un bando di gara per servizi di progettazione con il principio dell'equo compenso – quand'anche lo si ritenesse applicabile nel campo dell'evidenza pubblica – sarebbe necessario e sufficiente che il rispetto dei compensi minimi, ai sensi dei pertinenti decreti ministeriali, sia previsto come importo a base di gara, perché altrimenti verrebbe

introdotto un limite minimo inderogabile non ammesso dal diritto eurounitario né dal diritto interno. Sicché il principio dell'equo compenso non potrebbe, in ogni caso, essere inteso come fissazione di minimi tariffari inderogabili, anche tenuto conto del fatto che l'intera disciplina del settore degli appalti risulta già di per sé strutturata in modo tale da scongiurare condotte discriminatorie da parte delle stazioni appaltanti.

In ultimo, sebbene il principio dell'equo compenso sia uno degli obiettivi garantiti dal codice degli appalti, le disposizioni della L. n. 49/2003, in quanto non espressamente richiamate, non potrebbero integrarne il contenuto precettivo, potendosi perciò verificare un contrasto tra eventuali previsioni delle leggi di gara che consentano un ribasso sulla componente 'compensi' dell'offerta economica e il principio sancito dall'art. 8 del codice soltanto a fronte di una macroscopica divergenza, da valutarsi in sede di anomalia dell'offerta, tra il compenso risultante dal ribasso e quello, 'equo', applicabile alla singola prestazione.

5. Con memoria depositata il 15 luglio 2024 ha controdedotto ai motivi di ricorso anche il RTP controinteressato, eccependone preliminarmente l'inammissibilità sotto due distinti profili. Per un primo verso, per difetto di interesse, essendo stata la doglianza principale rivolta in forma specifica soltanto nei propri confronti ma non anche in quelli degli operatori classificatisi al secondo ed al terzo posto della graduatoria, e dunque parimenti controinteressati. Sotto un diverso profilo, per l'omessa impugnazione del bando e del disciplinare di gara, emergendo da essi univocamente la volontà della stazione appaltante di collegare il ribasso sull'intero importo a base di gara, e dunque anche sulla componente dei compensi, da ciò discendendo la portata immediatamente lesiva della *lex specialis* e, quindi, l'onere della sua

immediata impugnazione.

Nel merito le censure formulate sarebbero comunque infondate, avendo la stessa ANAC con la recente delibera n. 101 del 28.02.2024, resa proprio sulla legittimità dell'esclusione dalla gara di imprese concorrenti per avere formulato un ribasso che, riducendo anche il compenso professionale, si porrebbe in violazione della normativa sull'equo compenso ai sensi della Legge 49/2023, respinto l'assunto secondo cui tali offerte avrebbero dovuto essere escluse, non potendo ritenersi operante, alla stregua dell'assenza di chiare indicazioni normative e di orientamenti giurisprudenziali consolidati, il meccanismo dell'eterointegrazione del bando di gara.

6. All'udienza camerale del 17 luglio 2024 la causa è stata, infine, discussa e posta in decisione, con avviso alle parti circa la possibile definizione con sentenza in forma semplificata.

7. Il Collegio rileva anzitutto che sussistono le condizioni richieste dal combinato disposto degli artt. 120, co. 5, e 60 c.p.a. per l'immediata definizione della controversia in sede cautelare, venendo in rilievo un'unica questione di diritto, risultando integro il contraddittorio, instaurato anche nei confronti della seconda e della terza classificata, completa l'istruttoria e non ponendosi esigenze di difesa delle parti in relazione alla complessità della causa.

8. Ciò chiarito, vanno prioritariamente respinte, in quanto infondate, le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa della stazione appaltante e del RTP controinteressato.

8.1. Priva di fondamento figura *in primis* l'eccepita inammissibilità del ricorso “*per mancanza della c.d. prova di resistenza*”, formulata dalla difesa erariale sul rilievo secondo cui, anche tenuto conto del conseguimento da parte dell'aggiudicataria del miglior punteggio per l'offerta tecnica, “*l'accoglimento delle censure avversarie non potrebbe*

*determinare l'esclusione dell'aggiudicatario bensì unicamente una rettifica in basso del punteggio dell'offerta economica", con conseguente esigenza "di valutare l'incidenza del punteggio deterioro eventualmente attribuito all'offerta economica ... sul punteggio complessivo e sulla graduatoria delle offerte".*

Tale tesi, al di là della formulazione puramente congetturale nella parte in cui esclude, in conseguenza della *"notevole differenza di punteggio tra il ricorrente e l'aggiudicatario"*, la possibilità di un'alterazione della graduatoria, presta il fianco a plurime obiezioni, omettendo in primo luogo di considerare lo specifico *petitum* posto a fondamento del ricorso, incentrato, infatti, non già sulla rideterminazione dei punteggi delle prime tre graduate bensì sulla loro esclusione in ragione della presentazione di un'offerta economica in violazione della *lex specialis* e, in ogni caso, delle norme imperative di cui alla L. n. 49/2023.

Quand'anche, poi, si obliterasse tale considerazione, risulta evidente che la ricorrente non avrebbe comunque potuto 'graduare' l'incidenza percentuale dell'erronea valutazione nell'offerta economica delle prime tre classificate dell'operato ribasso sulla componente dei compensi, non potendo, pertanto, provare il punteggio che ad esse avrebbe dovuto essere attribuito ove il ribasso fosse stato circoscritto alle sole due componenti residue. Da ciò derivando l'oggettiva impossibilità di articolare una qualsiasi prova di resistenza e dovendosi, in ogni caso, tener conto del modestissimo scarto di punteggio per l'offerta tecnica tra l'aggiudicatario ed essa ricorrente (65,01 e 63,67).

8.2. Parimenti infondate sono le due eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa del RTP controinteressato.

8.2.1. Quanto alla prima, poggiante sulla dedotta articolazione della doglianza principale 'in forma specifica e dettagliata' nei soli propri confronti e non anche degli altri due operatori classificatisi al secondo e

al terzo posto della graduatoria, è sufficiente richiamare le pagine 11 e 12 del ricorso, là dove, infatti, i rilievi critici articolati contro l'aggiudicatario risultano estesi anche nei confronti del secondo e del terzo classificato, avendo essi parimenti intaccato, con i ribassi del 36,63% e del 25,72%, “*i compensi inderogabili del cd. equo compenso, e beneficiando così per l'offerta economica rispettivamente di punti 9,6 e 6,7, superando così la ricorrente nella graduatoria finale*”. Deducendosi, per l'effetto, che la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere anche le loro offerte per essere stato il ribasso effettuato in violazione del D.M. 17 giugno 2016.

8.2.2. Parimenti non condivisibile appare la prospettata inammissibilità del ricorso in conseguenza dell'omessa immediata impugnazione delle clausole del bando e del disciplinare di gara che prevedevano che il ribasso percentuale dovesse essere operato sull'intero importo posto a base di gara.

Ed infatti, la pretesa univocità del significato delle previsioni del disciplinare relative al ribasso percentuale dell'importo posto a base di gara – nel senso dell'assoggettamento a ribasso dell'intero importo – appare contraddetta oltre che dall'assenza di una previsione esplicita in tal senso (a fronte della quale non vi sarebbe stata, d'altro canto, l'esigenza di chiedere chiarimenti), altresì dall'esplicito richiamo nel decreto di approvazione della procedura (n. 221/2023/ADSP-MTMI) alla L. n. 49 del 2023, che avrebbe potuto, al contrario, legittimare – come in effetti accaduto – l'opposta interpretazione volta a circoscrivere il ribasso alla sola componente delle ‘spese’ ed a quella dell'extra compenso.

Sicché, per come dedotto da parte ricorrente in sede di discussione, nessun onere di immediata impugnazione della *lex specialis* avrebbe potuto profilarsi nella vicenda in esame, non potendo in alcun modo le

clausole *de quibus* considerarsi ‘escludenti’ né, tanto meno, ‘immediatamente lesive’, con conseguente legittima impugnazione delle stesse congiuntamente all’atto ‘a valle’ e solo nella misura in cui interpretate nel senso di consentire il ribasso anche del compenso determinato dalla stazione appaltante ai sensi delle tariffe ministeriali.

Va, pertanto, escluso che la disciplina di gara dovesse essere sottoposta ad immediata impugnazione da parte del ricorrente, atteso che le sue previsioni non hanno inciso con assoluta e oggettiva certezza sul suo interesse alla partecipazione alla gara, né gli hanno precluso la formulazione di una offerta economica coerente con il suo intendimento di rispettare l’equo compenso derivante dall’applicazione del D.M. 17.06.2016 e della legge n. 49/2023.

8.2.3. Né, identicamente, il Collegio reputa che la portata lesiva della legge di gara possa essersi incontrovertibilmente palesata per effetto dei chiarimenti resi dal Rup con la nota dell’8.04.2024, il cui tenore risulta, infatti, tutt’altro che univoco, dandosi, da un lato, atto - in ragione della complessità del servizio da espletare - della scelta della stazione appaltante di porre a base di gara “*un importo superiore a quello stimato secondo i parametri delle parcelle professionali*”, e indicandosi, dall’altro lato, quale importo soggetto a ribasso quello complessivo di € 377.000,00, senza, tuttavia, rendersi più precise indicazioni circa l’importo ribassabile, se cioè esso dovesse essere limitato alle sole componenti delle ‘spese’ e dell’extra compenso o, di contro, potesse ‘aggreddire’ anche la voce del compenso ‘tabellare’ determinato ai sensi della richiamata normativa.

9. Tanto premesso, nel merito le doglianze articolate da parte ricorrente risultano, nondimeno, infondate.

10. La *quaestio iuris* rimessa all’esame del Collegio attiene ai rapporti tra la normativa sull’equo compenso di cui alla L. 49/2023 e le

procedure di gara dirette all'affidamento di servizi di ingegneria e architettura.

Su tale questione, come è noto, all'indomani dell'entrata in vigore della L. 21 aprile 2023, n. 49 sono andati profilandosi nelle prime prassi applicative due contrapposti orientamenti interpretativi, sostenendosi, da un parte, l'assenza di antinomia tra la legge n. 49/2023 e la disciplina dei contratti pubblici, con conseguente piena operatività delle previsioni dettate dalla prima anche nel campo dell'evidenza pubblica; e affermandosi, in senso opposto, dall'altra parte, l'incompatibilità tra i due sistemi normativi, con esclusione dell'applicazione delle regole del c.d. 'equo compenso' alle procedure di gara regolate dal codice dei contratti pubblici.

10.1. In sintesi, a fondamento della prima tesi (riconducibile a TAR Veneto, sez. III, 3 aprile 2024, n. 632 e TAR Lazio, sez. V *ter*, 30 aprile 2024, n. 8580), è stata valorizzata, anzitutto, la previsione contenuta nell'art. 8 del d.lgs. n. 36/2023, là dove, oltre a sancirsi il divieto, salvo casi eccezionali, di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito, è stato imposto, in via generale, alla pubblica amministrazione di *“garantire comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso”*.

Richiamata la *ratio* sottesa alla L. n. 49/2023 – individuata nell'esigenza di tutelare i professionisti nell'ambito dei rapporti d'opera professionale in cui essi si trovino nella posizione di “contraenti deboli” –, l'orientamento in questione ha, inoltre, desunto ulteriori elementi a sostegno della sua applicabilità al settore dell'evidenza pubblica dall'interpretazione letterale ed analogica delle relative disposizioni, stante, *in primis*, l'espressa previsione della relativa operatività anche nei confronti della pubblica amministrazione. Sotto questo angolo visuale, i sostenitori di tale tesi hanno affermato che diversamente opinando l'intervento normativo in questione risulterebbe privo di reale

efficacia sul mercato delle prestazioni d'opera intellettuale, rappresentando i rapporti contrattuali tra i professionisti e la Pubblica Amministrazione nel mercato del lavoro attuale una percentuale preponderante del totale dei rapporti contrattuali conclusi per le prestazioni di tale tipologia.

Né, poi, potrebbe concordarsi con l'obiezione secondo cui l'applicabilità della legge n. 49/2023 al settore dell'evidenza pubblica precluderebbe, di fatto, l'impiego del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in ragione del rapporto qualità/prezzo in quanto le gare per servizi di architettura o di ingegneria dovrebbero essere strutturate e aggiudicate sulla base di un "prezzo fisso" non ribassabile, individuato dalla stessa P.A. come corrispettivo posto a base di gara, con competizione limitata alla sola componente tecnica dell'offerta e, quindi, con una evidente compromissione della libera contrattazione, del confronto competitivo tra operatori economici e dei principi comunitari in materia di libertà di circolazione, di stabilimento e di prestazione di servizi.

Ed infatti, il compenso del professionista costituirebbe soltanto una delle componenti del "prezzo" determinato dall'Amministrazione come importo a base di gara, al quale si affiancano altre voci, relative in particolare alle "spese ed oneri accessori". L'Amministrazione sarebbe, dunque, chiamata a quantificare tali voci in applicazione del D.M. 17 giugno 2016 per individuare l'importo complessivo da porre a base di gara; al tempo stesso, la voce "compenso", individuata con tale modalità come una delle voci che costituiscono il prezzo, sarebbe da qualificare anche come compenso 'equo' ai sensi della legge n. 49/2023, che, sotto tale aspetto, stabilisce che è equo il compenso dell'ingegnere o architetto determinato con l'applicazione dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 9 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.

Ne deriva che il compenso determinato dall'Amministrazione ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 non sarebbe suscettibile di ribasso dall'operatore economico, trattandosi di "equo compenso" il cui ribasso si risolverebbe, essenzialmente, in una proposta contrattuale volta alla conclusione di un contratto pubblico gravato da una nullità 'di protezione' e contrastante con una norma imperativa.

Nondimeno, trattandosi di una delle plurime componenti del complessivo "prezzo" quantificato dall'Amministrazione, l'operatività del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in ragione del rapporto qualità/prezzo, risulterebbe fatta salva in ragione della libertà, per l'operatore economico, di formulare la propria offerta economica ribassando le voci estranee al compenso, ossia le spese e gli oneri accessori.

Tale conclusione, oltre ad assicurare la coerente e coordinata applicazione dei due testi normativi, consentirebbe, sotto un diverso profilo, di escludere che la legge n. 49/2023 produca effetti anti concorrenziali o in contrasto con la disciplina dell'Unione Europea, rappresentando, piuttosto, il divieto di presentazione di offerte economiche al ribasso sulla componente del prezzo costituita dai "compensi" una tutela per i professionisti, a prescindere dalla loro nazionalità, in quanto *"permetterà loro di conseguire un corrispettivo equo e proporzionato anche da un contraente forte quale è la Pubblica Amministrazione e anche in misura superiore a quella che sarebbero stati disposti ad accettare per conseguire l'appalto"* (TAR Veneto, n. 632/2024 cit).

Inoltre, l'operatore economico che, in virtù della sua organizzazione d'impresa, dovesse ritenere di poter ribassare componenti accessori del prezzo (ad esempio le spese generali), potrà avvantaggiarsi di tale capacità nell'ambito del confronto competitivo con gli altri partecipanti

alla gara, fermo restando il dovere dell'Amministrazione di sottoporre a controllo di anomalia quelle offerte non serie o che, per la consistenza del ribasso offerto su componenti accessorie del prezzo, potranno apparire in buona sostanza abusive, ossia volte ad ottenere un vantaggio indebito traslando su voci accessorie il ribasso economico che, in mancanza della legge n. 49/2023, sarebbe stato offerto sui compensi.

Dal carattere 'inderogabile' del compenso 'equo' determinato dall'applicazione dei citati parametri normativi, e dunque dalla natura imperativa delle previsioni contenute nella L. n. 49/2023 – che stabiliscono la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata –, conseguirebbe, poi, l'eterointegrazione delle disposizioni di gara che, in via difforme, dovessero consentire la ribassabilità della componente in questione, trattandosi di profilo sottratto alla libera disponibilità delle stazioni appaltanti.

Diversamente opinando si correrebbe d'altronde il rischio di una pericolosa 'eterogenesi dei fini', posto che il professionista concorrente potrebbe essere tentato di abusare della nullità di protezione in questione, volutamente presentando un'offerta inferiore ai minimi, per così ottenere l'aggiudicazione e, una volta stipulato il contratto far valere la nullità parziale al fine di attivare il "meccanismo" di cui al comma 6 dell'art. 3, ai sensi del quale *«il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari»*. Ciò che comporterebbe, peraltro, l'aggiramento del principio di tendenziale immutabilità dell'offerta anche in sede di esecuzione del contratto.

In conclusione, la nullità relativa o di protezione sarebbe da ritenersi giustificata proprio in relazione ai casi in cui il professionista sia sostanzialmente tenuto a subire la previsione contraria all'equo compenso, e ciò anche eventualmente quando ad imporre la riduzione al di sotto dei minimi sia la P.A. Diversamente, ove la violazione della normativa sull'equo compenso non sia imposta dalla P.A., ma dipenda da una volontaria scelta dell'operatore economico al fine di ottenere l'aggiudicazione superando gli altri concorrenti, la natura "relativa" della nullità non potrebbe rivestire alcun rilievo, l'imperatività della normativa medesima imponendo, al contrario, un effetto escludente delle offerte con la stessa in contrasto.

10.2. Secondo l'opposta tesi, propugnata in ragione dell'incertezza del quadro normativo di riferimento dalla stessa Anac con la delibera n. 101 del 28.02.2024 e di recente sostenuta con approfondite argomentazioni da TAR Campania, Salerno, sez. II, 16 luglio 2024, n. 1494, al contrario, la predicata eterointegrazione della disciplina di gara con quella sull'equo compenso professionale sconterebbe "... i limiti intrinseci ed estrinseci di compatibilità o sovrapposibilità dei due impianti normativi (d.lgs. n. 36/2023 e l. n. 49/2023), che incidono su campi di materie e rispondono a finalità tra loro non perfettamente coincidenti ed omogenee".

Ed infatti, il regime dell'equo compenso non derogherebbe, bensì integrerebbe "il sistema dei contratti pubblici, senza frustrarne la sostanza proconcorrenziale di derivazione euro-unitaria (artt. 49, 56, 101 TFUE, 15 della dir. 2006/123/CE), e, quindi, senza elidere in radice la praticabilità del ribasso sui corrispettivi professionali, la cui determinazione non è da intendersi rigidamente vincolata a immutabili parametri tabellari, ma la cui congruità (in termini di equilibrio sinallagmatico) rimane, in ogni caso, adeguatamente

assicurata dal modulo procedimentale di verifica all'uopo codificato, quale, appunto, quello dell'anomalia dell'offerta con riferimento al ribasso praticato sul corrispettivo dei servizi di progettazione". In altri termini, il Codice dei contratti pubblici, tramite il subprocedimento di verifica di anomalia delle offerte, appresterebbe "meccanismi idonei ad evitare che le prestazioni professionali siano rese a prezzi incongrui, consentendo, nel contempo, alle amministrazioni di affidare gli appalti a prezzi più competitivi".

Sul piano positivo, d'altro canto, occorre considerare che la legge n. 49/2023, entrata in vigore il 20 maggio 2023 e, quindi, successiva al Codice, non risulta aver derogato espressamente allo stesso, come richiesto dall'art. 227, da ciò desumendosi un indice testuale particolarmente pregnante nel senso della relativa inapplicabilità al settore degli appalti pubblici.

Inoltre, anche il codice dei contratti pubblici già perseguirebbe la finalità sottesa alla legge n. 49/2023, pur dovendo naturalmente orientarsi nel rispetto del diritto europeo e dei principi generali in esso declinati, oltre che con modalità adeguate al meccanismo della gara pubblica.

In tale ottica andrebbero precipuamente lette le disposizioni di seguito richiamate: l'art. 8, comma 2, il quale prevede che la pubblica amministrazione garantisce l'applicazione del principio dell'equo compenso; l'articolo 41, comma 15, che fissa la modalità per l'individuazione dei corrispettivi da porre a base di gara facendo riferimento alle tabelle contenute nell'allegato I.13; l'art. 108, comma 2, là dove individua, quale criterio di aggiudicazione per i servizi tecnici di importo pari o superiore a 140.000,00 euro quello del miglior rapporto qualità-prezzo, garantendo un'adeguata valutazione dell'elemento qualitativo. Nella stessa direzione andrebbe letta la previsione relativa all'applicazione di specifici meccanismi volti a scongiurare la

presentazione di offerte eccessivamente basse e, quindi, non sostenibili (la disciplina sull'anomalia dell'offerta, la possibilità di prevedere un'appropriata ponderazione tra punteggio qualitativo ed economico, la possibilità di utilizzare formule per il punteggio economico che disincentivino eccessivi ribassi).

Così interpretato, il quadro normativo di riferimento risulterebbe, dunque, coerente sia a livello nazionale che a livello europeo. Sotto quest'ultimo profilo occorre considerare che "l'art. 3, comma 3, della legge n. 49/2023 fa salve dalla sanzione della nullità le clausole che prevedono l'applicazione di compensi inferiori ai minimi tabellari in quanto riprodotte di disposizioni di legge (tra cui rientrano le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di contratti pubblici) o attuative di principi europei (tra cui il principio di concorrenza)".

Proprio in relazione a quest'ultimo profilo, nell'ambito di questa diversa ricostruzione si è ancora evidenziato che la previsione di tariffe minime non soggette a ribasso rischierebbe "di porsi in contrasto con il diritto euro-unitario, che impone di tutelare la concorrenza. Come chiarito dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 4 luglio 2019, causa C-377/2017, infatti, in materia di compensi professionali, l'indicazione delle tariffe minime e massime è vietata in quanto incompatibile con il diritto dell'Unione Europea, ma sono comunque ammesse deroghe per motivi di interesse pubblico, come la tutela dei consumatori, la qualità dei servizi e la trasparenza dei prezzi" (posizione confermata dalla successiva sentenza del 25/1/2024, causa C-438/2022 secondo cui le tariffe minime relative al compenso professionale degli avvocati devono essere disapplicate in quanto contrastanti con il principio di concorrenza).

A suffragare la tesi dell'incompatibilità tra i due sistemi normativi deporrebbe, inoltre, il rilievo che legge n. 49/2023 sarebbe applicabile ai

rapporti professionali aventi ad oggetto “prestazioni d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 c.c. (contratto d’opera caratterizzato dall’elemento personale nell’ambito di un lavoro autonomo) e, più in generale, a tutti quei rapporti contrattuali caratterizzati dalla posizione dominante del committente, in cui è necessario ripristinare l’equilibrio sinallagmatico”; laddove, invece, i contratti pubblici aventi ad oggetto la prestazione di servizi di ingegneria e architettura sarebbero “normalmente riconducibili ai contratti di appalto *ex art.* 1655 c.c., con cui una parte assume l’organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio rischio”.

Inoltre, la concorrenza sul prezzo, in ogni sua componente, rappresenterebbe un elemento essenziale per il corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali delle gare pubbliche, sicché “l’eventuale limitazione alle sole spese generali o all’elemento qualitativo rischierebbe di introdurre di fatto una barriera all’ingresso per gli operatori, più giovani, meno strutturati e di minore esperienza”.

Rilievo determinante assumerebbe, infine, la circostanza che l’applicazione dell’art. 3, comma 5, della richiamata legge n. 49/2023, là dove ammette il ricorso al giudice civile per contestare l’affidamento ad un prezzo inferiore rispetto a quello definito in ossequio all’allegato I.13 del d.lgs. 36/2023, “oltre a determinare una sovrapposizione con i poteri e le competenze delle stazioni appaltanti in termini di verifica della congruità delle offerte, produrrebbe una situazione di assoluta instabilità e incertezza sull’affidamento e sulle relative condizioni, con evidenti ripercussioni sulla spesa pubblica. In particolare, l’esito positivo del giudizio ordinario comporterebbe la necessaria modifica del quadro economico finanziario dell’intervento, con conseguenti ricadute, anche sulla capacità di spesa futura, che appaiono tanto più evidenti per gli interventi finanziati con i fondi del PNRR”.

Alla luce di tali rilievi l’illustrata specialità del sistema dei contratti

pubblici, che risponde ad una sua immanente logica proconcorrenziale, per certi versi antagonista rispetto all'irrigidimento tabellare di singole voci di offerta, impedirebbe, dunque, "di cristallizzare i compensi professionali tramite la propugnata eterointegrazione automatica delle disposizioni della l. n. 49/2023"; inducendo, piuttosto," a considerare queste ultime a guisa di principi direttivi cui la stazione appaltante deve indefettibilmente improntare la propria valutazione di congruità dell'offerta provvisoriamente aggiudicataria".

Riprova ne sarebbe offerta dalla "previsione dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, il quale, se da un lato, stabilisce che *«la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso»*, d'altro lato, ammette, sia pure *«in casi eccezionali e previa adeguata motivazione»*, perfino *«prestazioni d'opera intellettuale ... rese dai professionisti gratuitamente»*".

In ogni caso, il predicato meccanismo di eterointegrazione non apparirebbe "fondatamente invocabile a fronte del delineato quadro normativo, tutt'altro che univoco e perspicuo circa l'incidenza della disciplina in materia di equo compenso professionale sul regime dei contratti pubblici", posto che – per come rilevato dall'Anac nella sopra citata delibera – le condizioni di partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici devono essere tutte indicate nel bando di gara, la cui eterointegrazione con obblighi imposti da norme di legge deve ritenersi ammessa in casi eccezionali, poiché l'enucleazione di cause di esclusione non conosciute o conoscibili dai concorrenti contrasta con i principi europei di certezza giuridica e di massima concorrenza (tutte le parti riportate tra virgolette sono tratte da TAR Salerno, n. 1494/2024 cit.).

11. Tanto chiarito in ordine alle due tesi in campo, il Collegio ritiene di condividere la seconda delle riferite ricostruzioni teoriche, apparendo la

propugnata eterointegrazione dei bandi di gara che – come quello rilevante nella presente vicenda – consentano il ribasso anche della componente del ‘compenso’ con le norme dettate dalla L. n. 49/2023, sul presupposto della loro natura imperativa, difficilmente sostenibile.

Sul punto, anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a., è sufficiente richiamare le approfondite argomentazioni – di cui sopra si è dato sommariamente conto – svolte nella citata pronuncia dal Tar Salerno (n. 1494/2024), rimarcando, in particolare, al di là della coerente analisi condotta sul piano della compatibilità logica e sistematica dei due testi normativi, come l’individuazione del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta quale sede in cui misurare l’incidenza in concreto del ribasso operato sulla componente del ‘compenso’ sulla serietà dell’offerta e, allo stesso tempo, sulle soglie ‘minime’ stabilite dalle pertinenti previsioni ministeriali, costituisca un presidio idoneo a scongiurare i rischi paventati dai sostenitori dell’opposta tesi.

Ed infatti un ribasso eccessivo, tale da erodere in maniera significativa la componente del ‘compenso professionale’, ove non giustificato da adeguate e convincenti motivazioni di fatto (rivenienti dalle capacità ‘strutturali’ del concorrente, dall’interesse all’affidamento per l’arricchimento del curriculum professionale, dalle esperienze già maturate in progettazioni analoghe, etc.), potrebbe certamente essere valutato dalla stazione appaltante come indicativo di una scarsa serietà dell’offerta, con ogni conseguente determinazione.

Deve, inoltre, considerarsi che l’impiego di un simile meccanismo, in luogo della più dirompente eterointegrazione della disciplina di gara, oltre a responsabilizzare i singoli concorrenti quanto all’entità del ribasso praticabile nelle gare di progettazione sulla voce dei compensi, appare idoneo a neutralizzare il rischio di una possibile alterazione del risultato della procedura, precludendo *in nuce* l’eventuale attivazione da

parte del concorrente che assuma la lesione del diritto presidiato dalla L. n. 49/2023 – purtuttavia conseguente alla sua scelta di offrire un ribasso oltre le soglie previste da detta legge – dello strumento ripristinatorio del sinallagma contrattuale apprestato in sede civile con la previsione della nullità di protezione.

Per le stesse ragioni, è poi da escludersi che l'ammissibilità nelle gare *de quibus* di un ribasso oltre le soglie del D.M. del 2016 dell'importo a base di gara possa pregiudicare le finalità di tutela dei professionisti perseguite con la L. n. 49/2023, emergendo chiaramente dal relativo impianto generale che l'ambito precipuo della relativa applicazione riguarda i rapporti professionali aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c. (contratto d'opera caratterizzato dall'elemento personale nell'ambito di un lavoro autonomo) e più in generale tutti quei rapporti contrattuali caratterizzati dalla posizione dominante del committente, in cui può fondatamente porsi l'esigenza di ripristinare l'equilibrio sinallagmatico.

L'espressa previsione dell'applicazione dell'equo compenso anche ai rapporti con la pubblica amministrazione non può valere, invece, a inferirne *tout court* l'operatività nell'ambito delle contrattazioni soggette alle regole dell'evidenza pubblica, risultando per contro i contratti pubblici aventi ad oggetto la prestazione di servizi di ingegneria e architettura normalmente riconducibili ai contratti di appalto *ex art.* 1655 c.c..

12. Orbene, la coerente applicazione alla vicenda in esame delle tracciate coordinate interpretative non lascia residuare alcun dubbio in ordine all'infondatezza del ricorso, non potendo per le ragioni esposte ritenersi affetta dalle eccepite criticità la scelta della stazione appaltante di ammettere alla gara i tre raggruppamenti temporanei di professionisti, classificatisi nelle prime tre posizioni della graduatoria, nelle cui offerte

economiche era stata sottoposta a ribasso anche la componente del compenso determinato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016.

Occorre, infatti, a tal riguardo evidenziare che la società ricorrente ha formulato la censura, limitandosi a denunciare l'illegittimità dell'aggiudicazione e dei sottesi verbali di gara per l'omessa esclusione da parte della stazione appaltante, in ragione della dedotta violazione della L. n. 49/2023, del RTP aggiudicatario nonché dei due RR.TT.PP. posizionatisi al secondo e al terzo posto della graduatoria.

Parte ricorrente non ha, invece, domandato, neppure in via subordinata, la rideterminazione dei punteggi da effettuarsi in sede di rinnovazione della procedura nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, circoscrivendo così il *petitum* del ricorso alla sola domanda di esclusione degli avversari per violazione di una norma imperativa.

12.1. Da ciò consegue, allora, una volta esclusa l'adombrata illegittimità della *lex specialis* di gara nella parte in cui ha consentito ai concorrenti di operare il ribasso per l'offerta economica sull'intero importo posto a base di gara, e cioè anche sulla parte relativa al compenso, l'infondatezza della doglianza principale, dovendo ritenersi che la stazione appaltante abbia agito in conformità alle disposizioni del codice degli appalti nonché della stessa legge di gara, non contemplante peraltro, diversamente da quanto dedotto, alcuna esplicita previsione volta a perimetrare il ribasso in sede di offerta economica alle sole voci diverse dal compenso.

A tale specifico riguardo, pur reiterando le considerazioni sopra svolte quanto all'espreso richiamo nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (decreto n. 221/2023/ADSP-MTMI) delle disposizioni della L. n. 49/2023, deve, invero, rimarcarsi che un analogo riferimento non risulta, invece, presente nel 'bando e disciplinare di gara', non contemplante, allo stesso modo, in alcuna sua parte l'asserita limitazione

del ribasso alle sole componenti accessorie dell'importo complessivo posto a base di gara.

Deve, peraltro, rimarcarsi che nello stesso DIP n. 221 del 6.12.2023 il riferimento alla L. n. 49 del 2023 è presente nella sola motivazione (a pag. 5, “... per l'aggiudicazione della procedura... si dovrà ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, rapporto qualità prezzo, di cui all'art.108, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 ... sulla base del combinato disposto dell'art. 8 comma 2 del Codice degli Appalti con la legge 21.04.2023 n.49 recante Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”), non risultando ribadito nella parte dispositiva, dove risulta richiamato il solo art. 108, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 (pag. 6).

Gli stessi chiarimenti resi dal RUP con la nota dell'8.04.2024, pur non prendendo espressa posizione sulla richiesta volta a sapere se “al valore posto in gara va applicata la legge 49/2023”, deponevano, peraltro, nella medesima direzione, indicando che “l'importo da porre a base di gara soggetto a ribasso sia l'importo complessivo di € 377.000,00”.

12.2. Può, dunque, conclusivamente affermarsi che la società ricorrente si sia determinata a presentare un'offerta economica con ribasso contenuto alle sole componenti accessorie dell'importo complessivo posto a base di gara, benché il tenore testuale del bando non rendesse una simile iniziativa obbligata.

13. A fronte della soluzione ermeneutica condivisa sulla *quaestio iuris* di cui si controverte, nulla vi è da aggiungere sulla seconda doglianza, formulata in via soltanto subordinata per l'evenienza in cui “la *lex specialis* dovesse interpretarsi nel senso di consentire la formulazione di offerte economiche al ribasso che erodono l'equo compenso inderogabile determinato ai sensi del D.M. 16 giugno 2016”.

Ed invero, alla luce dei rilievi esposti nell'esaminare il primo motivo di

ricorso, il paventato contrasto delle prescrizioni della legge di gara con le “*norme imperative della Legge n. 49/2023 nonché con l’art. 8 e 108 D.Lgs. 36/2023*” deve ritenersi insussistente, poggiando esso sull’erroneo presupposto della piena operatività della legge sull’equo compenso nel settore degli appalti pubblici. Evenienza, questa, che, per quanto detto, dev’essere invece esclusa, venendo con ciò meno in radice l’invocata possibilità di una eterointegrazione della legge di gara.

14. Per questi motivi il ricorso va, dunque, conclusivamente rigettato.

15. Alla luce dei rilievi esposti e della novità della questione sussistono certamente giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Roberta Mazzulla, Primo Referendario

Alberto Romeo, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Alberto Romeo**

**IL PRESIDENTE**  
**Caterina Criscenti**

## IL SEGRETARIO